

STATUTO
FONDAZIONE ENERGIA ITALIA - ENTE DEL TERZO SETTORE

Articolo 1

Denominazione

Ai sensi dell'articolo 14 e seguenti del Codice Civile, nonché del D.lgs. 117/2017, su iniziativa di Energia Italia Holding S.r.l. (di seguito il "**Fondatore**") è costituita la Fondazione denominata "**Fondazione Energia Italia - Ente del Terzo settore**" (di seguito la "**Fondazione**").

L'indicazione "Ente del Terzo Settore" o l'**acronimo "ETS"** dovranno essere utilizzati nella denominazione sociale della Fondazione, negli atti, nella corrispondenza ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

Articolo 2

Sede, Delegazioni e Uffici

La Fondazione ha sede a **Campobello di Mazara (TP)**. La **variazione di indirizzo** all'interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione e acquista efficacia verso i terzi dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. La Fondazione potrà in essere le sue attività sia in ambito nazionale che internazionale, ed a tal fine potranno essere costituite **sedi, filiali ed uffici** sia in Italia che all'estero.

Articolo 3

Scopi e Attività di Interesse generale

3.1 La Fondazione non ha fini di lucro, è apolitica ed aconfessionale. È costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e si propone di realizzare attività di interesse generale, negli ambiti indicati al successivo 3.2.

3.2 In particolare, la Fondazione intende:

- a) portare avanti attività nel settore di cui all'art. 5, comma 1 lett. u) del D.lgs.117/17, supportando la realizzazione di iniziative nell'ambito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - dell'educazione, dell'istruzione e della formazione, della salvaguardia e del miglioramento delle condizioni dell'ambiente, della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, della ricerca scientifica di particolare interesse sociale, dell'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, del reinserimento lavorativo.
- b) realizzare progetti di matrice filantropica, erogando gratuitamente beni, servizi, risorse economiche in favore di

soggetti che vivono in condizioni di svantaggio e/o meritevoli di tutela o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

c) realizzare interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ai sensi dell'articolo 5 comma 1 lettera e) del D. Lgs 117/17;

d) organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 comma 1 del D.Lgs 117/17, ai sensi dell'articolo 5 comma 1 lettera i) del D. Lgs 117/17;

e) sviluppare progetti ed iniziative finalizzati alla riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi dell'articolo 5 comma 1 lettera z) del D. Lgs 117/17;

3.3 Per il perseguimento delle proprie finalità la Fondazione - a titolo esemplificativo e non esaustivo - potrà:

a) collaborare e instaurare relazioni con enti scientifici, universitari, culturali e di ricerca, istituzioni pubbliche e private, sia in Italia che all'estero;

b) stipulare contratti, convenzioni e comunque, accordi di ogni genere e natura, con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti;

c) svolgere tutte le attività utili a raccogliere fondi e donazioni, in denaro o in natura anche con modalità innovative attraverso l'utilizzo di piattaforme web (anche a mezzo di crowdfunding);

d) partecipare ad associazioni, consorzi, reti o altre forme associative e/o societarie, enti e istituzioni, anche la cui attività sia rivolta, direttamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima, partecipando ove lo ritenga opportuno anche alla loro costituzione;

e) acquistare realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, di beni immobili, beni mobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle proprie attività;

f) compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività.

3.4 La Fondazione, sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione, potrà inoltre esercitare attività diverse che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività istituzionali, nei limiti di quanto previsto dai regolamenti e dalla normativa di settore.

Articolo 4

Patrimonio - Entrate

4.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dalle **risorse** apportate **in sede di costituzione**;
- dai **beni** che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalle **elargizioni** fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalla parte di **rendite** non utilizzata che con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio.

4.2 La Fondazione provvede al perseguimento dei propri scopi, con le seguenti **risorse economiche**:

- dalle **rendite** e dai **proventi** derivanti dal patrimonio di cui sopra;
- da eventuali apporti o **conferimenti, donazioni o disposizioni testamentarie**, aventi ad oggetto qualsiasi bene materiale od immateriale suscettibile di valutazione economica, che non siano espressamente destinati a integrare il patrimonio;
- da eventuali altri **contributi** attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;
- dai contributi, in qualsiasi forma concessi ed erogati dal Fondatore;
- dalle **risorse** delle attività di raccolta fondi;
- dalle **entrate** derivanti da eventuali **attività diverse** di cui all'art. 6 D. Lgs 117/2017;
- dai **proventi, entrate o ricavi** delle attività di interesse generale;
- da **qualsiasi altra entrata** ammessa, ai sensi del D.lgs. 117/17.

4.3 Le risorse della Fondazione comprensive di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate saranno utilizzate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo **perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale** di cui all'articolo 3. È **vietata** in ogni caso la **distribuzione**, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

4.4 Quando risulti che il patrimonio minimo di cui al comma 4

dell'art. 22 del D.lgs. n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo, deve senza indugio deliberarne la ricostituzione.

Articolo 5

Organi

5.1 Sono organi della Fondazione:

- a) Il Comitato dei Fondatori;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente ed il Vice-Presidente;
- d) il Comitato Scientifico;
- e) l'Organo di Controllo.

5.2 Ai membri del Comitato dei Fondatori, del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo della Fondazione potrà essere riconosciuto un compenso nei limiti di quanto previsto dall'articolo 8 comma 3) del D.lgs. 117/2017, preventivamente approvato dal Consiglio di Amministrazione.

5.3 Ai membri degli organi della Fondazione potranno inoltre essere rimborsate le spese sostenute per lo svolgimento delle proprie funzioni e preventivamente approvate dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 6

Il Comitato dei Fondatori

6.1. Il Comitato dei Fondatori è composto da:

- a. i soggetti che hanno sottoscritto l'atto costitutivo (di seguito i "Fondatori");
- b. le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio di Amministrazione ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di determinati beni materiali od immateriali (i "Nuovi Fondatori"), nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione.

6.2. Il Comitato nomina, tra i propri membri, un Presidente ed un Vice-Presidente del comitato dei Fondatori.

6.3. Il Comitato si riunisce almeno una volta l'anno ed è convocato dal Presidente, che la presiede, di propria iniziativa, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Il Comitato deve essere convocato almeno otto giorni prima mediante lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica o altro strumento che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

6.4. Il Comitato è validamente costituito in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei suoi componenti mentre in seconda convocazione qualunque sia il numero dei componenti presenti o rappresentati e delibera a

maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

6.5. Il Comitato formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi e obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi, e ha il diritto di sottoporli alla prima riunione possibile del Consiglio di Amministrazione.

6.6. Il Comitato delibera inoltre sulla nomina, e revoca, dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo.

6.7. Le riunioni del Comitato potranno tenersi, in caso di necessità, anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che:

a. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, alla votazione contestuale sugli argomenti all'ordine del giorno;

b. sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

c. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione.

6.8. Al fine del conferimento di deleghe ogni componente può conferire delega scritta ad un altro membro.

6.9. Il luogo di convocazione del Comitato dei Fondatori può essere stabilito ovunque sia nell'ambito del territorio italiano che all'estero. Il Comitato dei Fondatori è convocato mediante invio di una comunicazione, attraverso modalità che consentano di attestare l'avvenuta ricezione - es. lettera raccomandata, messaggio di posta elettronica certificata o semplice - ai recapiti espressamente indicati dai singoli Fondatori all'atto della nomina e che gli stessi dovranno aver cura mantenere aggiornati. La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, l'ora e il luogo (fisico o virtuale) di convocazione e deve essere inviata almeno otto giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, almeno 1 giorno prima.

6.10. Le adunanze del Comitato dei fondatori sono comunque valide - anche se non convocate - quando intervengano tutti i fondatori in carica.

6.11. Delle riunioni del Comitato dei Fondatori è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Comitato medesimo e dal segretario nominato dai membri del Comitato dei Fondatori in sede di riunione.

Articolo 7

Consiglio di Amministrazione

7.1 La Fondazione è amministrata da un consiglio di amministrazione (di seguito anche il "Consiglio" o il "Consiglio di Amministrazione") composto da un numero dispari di membri compresi fra 3 e 17, incluso il Presidente, nominati dal Comitato dei Fondatori che durano in carica per un massimo di 3 esercizi, ossia sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'esercizio successivo alla loro nomina e sono riconfermabili.

7.2 Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

7.3 I membri del Consiglio di Amministrazione che non siano più in possesso dei requisiti previsti dalla legge, dal presente statuto o da eventuali regolamenti interni della Fondazione, decadono dalla carica con effetto immediato.

7.4 In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso di un consigliere, il Comitato dei Fondatori dovrà provvedere senza indugio alla sua sostituzione. Il consigliere di nuova nomina resterà in carica fino alla scadenza del mandato prevista per gli altri membri del Consiglio.

7.5 Il Comitato dei Fondatori ha la facoltà di revocare i membri del consiglio di amministrazione, qualora sussista una giusta causa o qualora abbiano violato obblighi di legge o doveri di lealtà, correttezza e diligenza che minano la natura del rapporto fiduciario.

7.6 Qualora alla scadenza di ciascun mandato - per qualsiasi ragione - il Comitato dei Fondatori, non provveda entro 10 giorni lavorativi alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione sulla base di quanto previsto dal precedente articolo 7.1, i consiglieri saranno nominati per cooptazione dal consiglio stesso.

Articolo 8

Competenze del Consiglio di Amministrazione

8.1 Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare, tra l'altro, il Consiglio, oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni del presente statuto avrà il compito di:

- a) nominare il Presidente su indicazione del Comitato dei Fondatori ed eleggere il Vice- Presidente fra i propri membri;
- b) attribuire la qualifica di Nuovo Fondatore;
- c) redigere e approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, sulla base delle disposizioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente;
- d) redigere e approvare, ove previsto dalla normativa di settore, anche il bilancio sociale sulla base delle

disposizioni indicate dalla disciplina tempo per tempo vigente;

e) deliberare sugli affari e le questioni che gli siano state sottoposte dagli altri organi della Fondazione;

f) nominare i membri del Comitato Scientifico;

g) deliberare sulla acquisizione di eredità, legati e donazioni;

h) deliberare in merito alla destinazione degli avanzi di gestione ai sensi dell'Articolo 4 del presente statuto;

i) deliberare eventuali modifiche statutarie previo parere del Comitato dei Fondatori;

j) deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione, alla nomina di uno o più liquidatori e alla devoluzione del patrimonio residuo, previo parere del Comitato dei Fondatori;

k) deliberare in merito all'assunzione del personale e al conferimento degli incarichi a collaboratori e consulenti in seguito alle proposte formulate dal Presidente del CDA;

l) determinare, l'eventuale, compenso degli organi della Fondazione ed approvare i rimborsi spese;

m) approvare e modificare gli eventuali regolamenti della Fondazione;

n) deliberare la costituzione di e/o la partecipazione a fondazioni, associazioni, imprese sociali, consorzi, società e, in generale, enti privati o pubblici sia in Italia che all'estero.

o) Istituire e nominare tutte le funzioni e i ruoli necessari al fine di garantire un adeguato assetto organizzativo, contabile e amministrativo determinandone di volta in volta compiti e funzioni.

8.2 Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di istituire al proprio interno Commissioni tematiche che possano supportare lo stesso nello svolgimento delle proprie funzioni. La composizione, i compiti, le attività e le modalità di funzionamento delle Commissioni saranno definite di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione, ove necessario, anche tramite l'approvazione di appositi regolamenti.

8.3 Il Consiglio di Amministrazioni può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri nominando anche procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

8.4 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili a terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 9

Riunioni del Consiglio di Amministrazione

9.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno ed è convocato dal Presidente della Fondazione, che lo presiede. Il Consiglio di Amministrazione è inoltre convocato dal Presidente ogni qualvolta egli stesso lo ritenga necessario o su richiesta di almeno la metà dei consiglieri.

9.2 Il luogo di convocazione del Consiglio di Amministrazione può essere stabilito ovunque sia nell'ambito del territorio italiano che all'estero. Il Consiglio di Amministrazione è convocato mediante invio di una comunicazione, attraverso modalità che consentano di attestare l'avvenuta ricezione - es. lettera raccomandata, messaggio di posta elettronica certificata o semplice - ai recapiti espressamente indicati dai singoli consiglieri all'atto della nomina e che gli stessi dovranno aver cura mantenere aggiornati. La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, l'ora e il luogo (fisico o virtuale) di **convocazione** e deve essere **inviata almeno otto giorni** prima della riunione o, in caso di urgenza, **almeno 1 giorno prima**.

9.3 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono comunque valide - anche se non convocate - quando intervengano tutti i Consiglieri in carica ed i membri dell'Organo di Controllo, se non presenti, dichiarino di essere stati preventivamente informati sugli argomenti da trattare.

9.4 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno tenersi, in caso di necessità, anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che:

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, alla votazione contestuale sugli argomenti all'ordine del giorno;
- sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione.

La riunione del Consiglio di Amministrazione è presieduta dal Presidente della Fondazione o in sua assenza, dal Vice-Presidente o dal Consigliere più anziano.

9.5 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni relative alle modifiche dello Statuto, allo scioglimento della Fondazione ed alla devoluzione del patrimonio sono adottate con il voto

favorevole di almeno due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

9.6 Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario nominato dal Consiglio di Amministrazione in sede di riunione.

Articolo 10

Presidente e Vice-Presidente

10.1 Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri su indicazione del Comitato dei Fondatori, resta in carica al massimo tre esercizi e può essere riconfermato anche per più mandati.

10.2 Il Presidente **ha la legale rappresentanza della Fondazione** di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati e consulenti.

10.3 Il Presidente **sorveglia, controlla e vigila sul buon andamento della Fondazione**, cura l'osservanza dello Statuto, promuovendone la riforma dello stesso qualora si renda necessario, e l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione.

10.4 Il Presidente **firma gli atti** e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono **deliberati dal Consiglio di Amministrazione; adotta** in caso di emergenza ogni **provvedimento** opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione; **cura le relazioni** con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. **Può nominare procuratori** per singoli atti o categorie di atti.

10.5 Il Vice-Presidente, sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Al Vice-Presidente, nell'ambito dei poteri conferitigli, spetta la legale rappresentanza della Fondazione, con obbligo di rendicontare al Presidente o al CDA, sulle attività svolte nel periodo di vacatio del Presidente.

Articolo 11

Segretario Generale

11.1 Il Segretario Generale, se nominato, **sovrintende all'attività amministrativa** della Fondazione. A tal fine compie ogni atto necessario e conseguente nei limiti dei poteri conferiti allo stesso dal CDA, riferendo a quest'ultimo o al Presidente.

11.2 Possono inoltre essere delegati al Segretario poteri finalizzati all'esecuzione di specifiche delibere, di volta in volta, adottate dal Consiglio di Amministrazione, o in generale ogni potere connesso all'implementazione, al coordinamento, all'esecuzione e alla buona riuscita di

progetti approvati dal Consiglio di Amministrazione volti al conseguimento degli scopi della Fondazione.

11.3 L'incarico di Segretario è incompatibile con il mandato di Consigliere di Amministrazione.

Articolo 12

Comitato Scientifico

12.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare il Comitato Scientifico composto da un massimo di 100 membri, compreso il suo presidente, scelti tra soggetti appartenenti al mondo della cultura, dell'arte, della musica, della scienza, della tecnologia, delle professioni, delle associazioni, degli Enti del Terzo settore, della ricerca, del volontariato, delle istituzioni pubbliche, dell'università, delle società, della scuola o istruzione, in genere, che si sono contraddistinti per autorevolezza, competenze, successi, pubblicazioni, risultati, immagine, etica e statura morale, che durano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati anche per più mandati.

12.2 Il Comitato **formula proposte** in merito allo sviluppo di iniziative funzionali al raggiungimento degli scopi della Fondazione ed esprime pareri sui progetti che intende sviluppare la Fondazione eventualmente sottoposti dal Consiglio di Amministrazione.

12.3 Le riunioni del Comitato Scientifico si terranno sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 8.4 del presente statuto.

12.4 L'organizzazione interna del Comitato Scientifico può essere disciplinata da apposito regolamento redatto dallo stesso ed approvato dal CDA.

Articolo 13

Organo di Controllo e Revisione Legale dei conti

13.1 I membri dell'Organo di Controllo - formato in alternativa o da un unico soggetto o da un Collegio composto da 3 o 5 membri - sono nominati dal Comitato dei Fondatori. I membri dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, tali requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

13.2 I membri dell'Organo di Controllo restano in carica tre esercizi, sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina, e possono essere riconfermati anche per più mandati.

13.3 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di

Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida di cui al DM 4 luglio 2019 e s.m.i.

13.4 I membri dell'Organo di Controllo possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto con facoltà di intervento solo con espressa autorizzazione del Presidente della Fondazione.

13.5 L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere, ad atti d'ispezione e controllo, nonché chiedere al Consiglio di Amministrazione o al Presidente notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari.

13.6 Qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 31 del D.lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti può essere attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. In alternativa, il Consiglio di Amministrazione può nominare un revisore o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

13.7 Le riunioni dell'Organo di Controllo potranno tenersi sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 8.4 del presente statuto.

13.8 Qualora - per qualsiasi ragione - il Comitato dei Fondatori non provveda alla nomina dei membri dell'Organo di Controllo entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del mandato, la nomina dovrà essere effettuata dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 14

Esercizio Finanziario - Bilancio

14.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

14.2 Il Consiglio di Amministrazione deve approvare, entro la fine del mese di novembre, il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo, ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo relativo all'anno decorso, salva la possibilità di un maggior termine, nei limiti e alle condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2364 c.c.

14.3 Il bilancio di esercizio deve essere redatto ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. 117/2017, in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. In particolare, nel bilancio il Consiglio di Amministrazione dovrà documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, di cui all'articolo 3.5 del presente Statuto.

14.4 Qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 14 del D.lgs. 117/2017, il Consiglio di Amministrazione dovrà inoltre approvare il bilancio sociale secondo le linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dovrà essere pubblicato sul

sito internet della Fondazione e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

Articolo 15

Scioglimento

15.1 La Fondazione si estingue secondo le modalità previste dall'art. 27 del Codice Civile.

15.2 Fatte salve le norme inderogabili di legge, in caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio della Fondazione, al termine della procedura di liquidazione, dovrà essere devoluto previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D.lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 16

Libri Sociali

I libri sociali sono tenuti ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 117/2017.

Articolo 17

Clausola di Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile, del D.lgs. 117/17 e le norme di legge vigenti in materia.

F.To: Quinci Battista, Maltese Giuseppe, Artale Alessandra Antonella, Chiovo Andrea, La Paola Toni, Giacalone Melania (Teste), Fontana Francesca (Teste), Noemj Buscarino Notaio.

Certificazione di conformità di copia redatta su supporto digitale a originale redatto su supporto analogico.

Certifico io sottoscritta Noemj Buscarino, Notaio in Mazara del Vallo, iscritta al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Trapani e Marsala, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia, redatta su supporto digitale, è conforme al documento originale redatto su supporto analogico, ai miei rogiti e firmato come per legge.

Mazara del Vallo, 23 aprile 2021

File firmato digitalmente Notaio Noemj Buscarino